



COMUNE DI USSANA

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Contini Emidio**

ORDINANZA N. **44**
in data **29/12/2022**

OGGETTO:

Proroga del Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale all'operatore economico COSIR SRL ai sensi dell'art. 50 c.5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 24/06/2022 viene approvato il progetto del *Servizio di "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-2030" - APPROVAZIONE PROGETTO*;
- il progetto prevede una durata del servizio pari a anni 8;

PRESO ATTO:

- che il bando di gara per l'affidamento del servizio è stato pubblicato in data 16/09/2022;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 24/10/2022;
- che la procedura di gara è attualmente in corso;

ATTESO che il 31/12/2022 scadono i termini della precedente proroga all'operatore economico COSIR SRL,;

CONSIDERATO:

- che il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse;
- che trattandosi di servizio pubblico essenziale che attiene alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e dell'ambiente il servizio non può subire interruzioni;
- che a tutela della salute pubblica e dell'ambiente si rende necessario procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana nel proseguo dell'azione di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti con l'attuale gestore;
- che ricorrono i presupposti di urgenza e necessità per ordinare all'operatore economico COSIR SRL di continuare a svolgere i servizi di igiene urbana, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, sino all'espletamento della gara e aggiudicazione del servizio, per la durata di mesi 6 (sei), e comunque non oltre la data del 30/06/2023;

VISTI:

- l'art. 50 c.5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 13, c.2, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 117 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*";
- il D.Lgs n. 152/06 ed in particolare l'art. 198 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- il Piano Regionale dei Rifiuti approvato con deliberazione G.R. n. 73/7 del 20/12/2008;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;
- il D.M. 5 agosto 2008 recante disposizioni in materia di "*Incolmità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambito di applicazione*";

RICHIAMATI:

- l'art. 7/bis del citato D.Lgs n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'art. 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

ORDINA

- Che il contratto del Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nel territorio comunale in essere affidato all'operatore economico COSIR SRL, con sede legale in Roma in Via Poli n. 29, P. IVA 02447920923, con sede amministrativa in Cagliari via Nuoro 76/B sia proseguito per la durata di mesi 6 (mesi) a decorrere dal 01/01/2023, con facoltà di revoca della presente ordinanza qualora gli uffici preposti completino le procedure di affidamento del servizio di cui trattasi prima del 30/06/2023;
- Che durante il periodo di cui al precedente capoverso il servizio venga svolto agli stessi patti e condizioni fissati nel contratto rep. n. 468/2019;
- Che il servizio venga interrotto al momento del subentro del nuovo gestore senza che tale interruzione possa dar luogo ad alcuna pretesa, richiesta ovvero indennizzo;

AVVISA

Che in caso d'inadempienza della presente ordinanza saranno assunti i provvedimenti di carattere amministrativo e penale conseguenti alla violazione.

DEMANDA

Agli uffici competenti la formalizzazione del relativo impegno di spesa per l'importo preventivabile sulla base del corrispettivo attualmente corrisposto.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ussana.cagliari.it ed affissa all'albo pretorio comunale on line, venga notificata alla ditta interessata alla prosecuzione del servizio;
- la trasmissione in copia entro e non oltre 3 gg a:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - Ministero della Salute;
 - Ministero delle Attività Produttive;
 - Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente;
 - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Provincia del Sud Sardegna Settore Ecologia;
 - ASL Servizio Igiene Pubblica – CA;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Ufficio Tecnico Comunale;
 - COSIR SRL.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 2011, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna - Cagliari entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione.

Ussana, li 29/12/2022

Il Sindaco
Rag. Emidio Contini
(firmato digitalmente)